



Documento di seduta

A8-0078/2017

27.3.2017

RACCOMANDAZIONE

concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile
(14112/2015 – C8-0409/2015 – 2015/0136(NLE))

Commissione giuridica

Relatore: Pavel Svoboda

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	7
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	9
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	10

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile (14112/2015 – C8-0409/2015 – 2015/0136(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (14112/2015),
 - vista la convenzione internazionale del 1996 sulla responsabilità e l'indennizzo per i danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose (la "convenzione HNS del 1996"),
 - visto il protocollo del 2010 della convenzione HNS del 1996,
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 81 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0409/2015),
 - visto il protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai trattati,
 - vista la decisione 2002/97/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, che autorizza gli Stati membri a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (convenzione HNS)¹,
 - visto il parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014²,
 - vista la sua risoluzione interlocutoria dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione del Consiglio³,
 - visto il seguito dato dalla Commissione alla risoluzione interlocutoria del 4 ottobre 2016,
 - visti l'articolo 99, paragrafo 1 e paragrafo 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione giuridica (A8-0078/2017),
1. dà il suo consenso alla ratifica e all'adesione da parte degli Stati membri, nell'interesse

¹ GU L 337 del 13.12.2002, pag. 55.

² Parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

³ Testi approvati, P8_TA(2016)0260.

dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

MOTIVAZIONE

La convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 si occupa della responsabilità e del risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive, compresi il gas naturale liquefatto (GNL) e il gas di petrolio liquefatto (GPL). Il protocollo del 2010 della convenzione HNS del 1996 conteneva modifiche atte ad affrontare le problematiche individuate nella summenzionata convenzione e va letto, interpretato e applicato congiuntamente con le disposizioni della convenzione come unico strumento, denominato "convenzione HNS del 2010"¹. Né la convenzione HNS del 1996, né il protocollo del 2010 della convenzione HNS sono ancora entrati in vigore.

La convenzione HNS del 2010 stabilisce la responsabilità oggettiva del proprietario della nave che trasporta sostanze pericolose e nocive per i danni derivanti da un evento correlato al trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive a bordo di tale nave. Esistono limitate eccezioni alla responsabilità oggettiva del proprietario, che è connessa all'obbligo del proprietario di sottoscrivere un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria al fine di coprire la propria responsabilità per i danni conformemente alle disposizioni della convenzione. Fatto ancora più importante, è stato istituito un apposito fondo di risarcimento destinato a risarcire chiunque abbia subito danni derivanti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive, nella misura in cui tale persona non sia stata in grado di ottenere un pieno e adeguato risarcimento dei danni dal proprietario della nave e dal suo assicuratore. L'importo totale del risarcimento disponibile è pari a 250 milioni di unità di conto (circa 310 milioni di EUR ai tassi di cambio attuali), sulla base di un sistema elaborato di contributi versati al Fondo HNS da soggetti riceventi sostanze pericolose e nocive in ciascun Stato contraente.

Il capo IV della convenzione HNS del 2010 stabilisce norme sulla competenza giurisdizionale dei tribunali e sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, sovrapponendosi pertanto all'ambito di applicazione delle norme contenute nella rifusione del regolamento Bruxelles I. Dalla valutazione delle differenze tra i due regimi giurisdizionali emerge chiaramente che la convenzione HNS contiene un regime di competenza alquanto restrittivo, che contrasta con i molteplici criteri di competenza previsti dalla rifusione del regolamento Bruxelles I.

Il relatore ritiene che una deroga all'applicazione generale della rifusione del regolamento Bruxelles I sia giustificata alla luce della natura altamente specifica del regime di competenza giurisdizionale della convenzione HNS (derivante dal tentativo di impedire la scelta opportunistica del foro, assicurando la parità di trattamento per i richiedenti e garantendo nel contempo l'efficace amministrazione della giustizia evitando le difficoltà legate alla risoluzione delle medesime controversie con il coinvolgimento degli stessi esperti, degli stessi testimoni e degli stessi imputati, in tribunali diversi in varie giurisdizioni) e della previsione di difficoltà legali e pratiche legate all'applicazione di due regimi di competenza giurisdizionale distinti, uno per l'Unione e uno per le altre parti della convenzione HNS.

Il Parlamento ha ricevuto una lettera in cui viene invitato a dare il suo consenso al progetto di decisione del Consiglio sulla ratifica del protocollo del 2010 della convenzione HNS il 17 dicembre 2015. Tenendo conto delle discrepanze sostanziali tra il progetto di decisione del Consiglio e la proposta iniziale della Commissione e dopo aver ascoltato la Commissione e il

¹

Consiglio (28 gennaio 2016) e consultato il Servizio giuridico del Parlamento (15 marzo 2016), la commissione giuridica ha deciso di far ricorso al paragrafo 5 dell'articolo 99 del regolamento e redigere una relazione interlocutoria corredata di raccomandazioni per la modifica del succitato progetto di decisione del Consiglio.

Le principali discrepanze tra il progetto di decisione del Consiglio e la proposta della Commissione nel contesto degli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile riguardavano l'ambito di competenza esclusiva dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del TFUE; il grado di sovrapposizione tra il capo IV della convenzione HNS del 2010 e la rifusione del regolamento Bruxelles I; infine, la necessità di un obbligo per gli Stati membri di ratificare la convenzione entro un lasso di tempo determinato.

In tale contesto, il relatore ha proposto una relazione interlocutoria al fine di lavorare verso un esito positivo con il Consiglio e la Commissione che garantisca l'uniformità, l'integrità e l'efficacia del diritto dell'Unione nonché il principio fondamentale di attribuzione delle competenze dell'UE. La Commissione ha accolto favorevolmente l'adozione da parte del Parlamento di questa risoluzione e ha confermato che sarebbe stata pronta ad accettare una soluzione di compromesso su una ragionevole estensione del periodo di tempo per la ratifica della convenzione HNS del 2010.

Il Consiglio ha preso atto della risoluzione del Parlamento in sede di gruppo "Trasporti marittimi" nella sua riunione del 15 luglio e ha rilevato che non vi era alcuna possibilità di riavviare la discussione sul testo del progetto di decisione del Consiglio dal momento che rientrava nella procedura di consenso e non nella procedura di codecisione.

Alla luce del rifiuto categorico del Consiglio di avviare un dialogo con il Parlamento e la Commissione e tenendo conto della quota significativa rappresentata dai carichi di sostanze pericolose e nocive nel trasporto merci per via marittima, del carattere mondiale del settore navale, nonché del possibile impatto transfrontaliero degli incidenti che coinvolgono carichi di sostanze pericolose e nocive, il relatore è convinto che sia nell'interesse dell'Unione nel suo complesso disporre di un regime omogeneo di responsabilità applicabile al danno ambientale derivante dal trasporto in mare di sostanze pericolose e nocive.

Il relatore raccomanda pertanto che il Parlamento dia il consenso alla ratifica e all'adesione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Ratifica e adesione, da parte degli Stati membri a nome dell'Unione, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive con riferimento agli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile			
Riferimenti	14112/2015 – C8-0409/2015 – COM(2015)0305 – 2015/0136(NLE)			
Consultazione / Richiesta di approvazione	18.1.2016			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 18.1.2016			
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	ENVI 18.1.2016	TRAN 18.1.2016	PECH 18.1.2016	
Pareri non espressi Decisione	ENVI 16.7.2015	TRAN 15.9.2015	PECH 15.7.2015	
Relatori Nomina	Pavel Svoboda 13.7.2015			
Esame in commissione	28.1.2016	15.3.2016	21.4.2016	28.2.2017
Approvazione	23.3.2017			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	21 0 1		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland			
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Eugen Freund, Maria Noichl			
Deposito	27.3.2017			

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

21	+
PPE	Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka
S&D	Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière
ALDE	Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto
GUE/NGL	Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka
Verts/ALE	Max Andersson, Julia Reda
EFDD	Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron
ENF	Marie-Christine Boutonnet

0	-

1	0
ECR	Sajjad Karim

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti